



FEDERAZIONE
VETERINARI
MEDICI e
DIRIGENTI SANITARI

RELAZIONI SINDACALI – STRUTTURA, INCREMENTO E GESTIONE DEI FONDI AZIENDALI



Dott. Pierluigi Ugolini



CCNL 2019 - 2021

RELAZIONI SINDACALI

Reso più stringente l'obbligo di **informazione** alle organizzazioni sindacali

Miglioramento del **sistema relazioni sindacali**. Alcune materie sono passate all'informazione al confronto

Inoltre, qualora l'Azienda o Ente non attivi il confronto, lo stesso può essere avviato su richiesta dei soggetti sindacali.

Possibilità di svolgere le **assemblee sindacali** anche in modalità telematica dove viene riconosciuto il permesso sindacale



CCNL 2019 - 2021

RELAZIONI SINDACALI Materie di confronto aziendale

- h) le linee generali di indirizzo per l'adozione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento alle aggressioni sul lavoro;
- i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- j) i criteri generali per la definizione delle azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017;
- k) i criteri generali per la definizione delle politiche e dei piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall'art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n. 502/1992 a cui fa seguito, con cadenza annuale, l'informativa sullo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale;
- l) i criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l'onere a carico del relativo fondo;
- m) con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 93 bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti) del CCNL 19.12.2019.



CCNL 2019 - 2021

RELAZIONI SINDACALI Materie di confronto regionale

- Progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;
- Piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;
- Criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia.



CCNL 2019 - 2021

RELAZIONI SINDACALI Materie di confronto regionale

- Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
 - a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
 - b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
- Le linee di indirizzo conseguenti al confronto regionale non possono in alcun modo determinare un superamento delle norme del CCNL e delle disposizioni legislative.
- Nel caso in cui la Regione non attivi il confronto entro il termine previsto dal comma 1, le materie relative di cui al comma 1, lettere d), e), f) e i) diventano oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino all'attivazione del confronto regionale.



CCNL 2019 - 2021

RELAZIONI SINDACALI

Materie aggiuntive di contrattazione aziendale

- l) l'eventuale integrazione del numero degli RLS, fino ad ulteriori due componenti, oltre il numero minimo indicato dal decreto legislativo 81/2008;
- m) l'eventuale elevazione dell'indennità di pronto soccorso con onere a carico del Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).



CCNL 2019 - 2021

Definito il principio del pieno utilizzo del **fondo di posizione** per la retribuzione degli incarichi (**Art. 23**)

Comma 2

Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione vigente, nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. d) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto dall'art. 69 (Retribuzione di posizione). La graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi per le finalità per cui lo stesso è stato costituito e in conformità al principio di cui al comma 2 dell'art. 22 (Tipologie di incarico) in base al quale a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico e sulla base dell'organizzazione aziendale, definendo, ove vi siano le disponibilità nel predetto fondo, anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico. *Ove sia rilevato uno strutturale mancato pieno utilizzo delle risorse consolidate del fondo per la retribuzione degli incarichi, non derivante da cessazioni o assenze, l'Azienda o ente, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) (Confronto aziendale), procede alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile al fine di pervenire al pieno utilizzo delle predette risorse.*



CCNL 2019 - 2021

Definito il principio del pieno utilizzo del **fondo di posizione (Art. 72)**

La parte stabile del Fondo è **incrementata** :

a) a decorrere **dal 31.12.2021** e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a **Euro 1.109,31 pro-capite**, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018; una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie;

b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, secondo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.



CCNL 2019 - 2021

Art. 75 :

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

2. A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo, le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo.

3. Dall'anno 2023, le risorse di cui all'art. 1, comma 527 della legge n. 145/2018, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione di risultato. Resta fermo quanto già definito per le annualità pregresse.



CCNL 2019 - 2021

Art. 75 :

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

1. Dall'anno 2023, le risorse di cui all'art. 1 commi 435 e 435 bis, della Legge n. 205/2017 sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale).

Le risorse di cui all'art. 1 della citata Legge 205:

- comma 435: sono interamente destinate al fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- comma 435 bis: sono interamente destinate ai trattamenti accessori del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).



CCNL 2019 - 2021

Art. 75 :

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

4. Le aziende ed enti **possono destinare** al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 74, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234/2021 e con la decorrenza ivi indicata, complessive risorse **in misura non superiore a Euro 184,46 annui** pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. **L'Azienda stabilisce la quota destinata a ciascuno dei due predetti Fondi, garantendo comunque una quota di almeno il 50% al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.**

5. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, alle risorse di cui al presente articolo nonché alle risorse di cui all'art. 72, comma 2, lett. a), di cui all'art. 73, comma 2, lett. a) e di cui all'art. 74, comma 2, lett. a) non si applica quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.



CCNL 2019 - 2021

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (Art. 73)

2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è **incrementata** :

a) a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a **Euro 136,56 pro-capite**, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018;

b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, primo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.



CCNL 2019 - 2021

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (Art. 73)

La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è **incrementabile** delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 96, comma 4 del CCNL 19.12.2019:

- a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata;
- b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

Agli utilizzi del Fondo di cui al presente articolo, già previsti dall'art. 96, comma 5 del CCNL 19.12.2019, si aggiunge la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 79 (*Indennità di pronto soccorso*) con le specifiche risorse;

Il fondo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione .

Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.



CCNL 2019 - 2021

Fondo per la retribuzione di risultato (Art. 74)

La **parte stabile** del Fondo di cui al presente articolo è **incrementata** :

a) a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a **Euro 99,97 pro-capite**, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018.

La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è **incrementabile** delle seguenti ulteriori risorse :

- a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 3 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), dall'annualità ivi indicata;
- b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.



CCNL 2019 - 2021

Fondo per la retribuzione di risultato (Art. 74)

La destinazione annuale delle risorse disponibili del fondo ai dirigenti veterinari, continua ad essere effettuata in modo tale da garantire complessivamente a tali dirigenti una quota percentuale di riparto non inferiore a quella già garantita ai sensi dell'art. 95 comma 11 del CCNL 19/12/2019.

Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato. Le voci di utilizzo sono oggetto di informazione. La destinazione di eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo, è stabilita in sede di contrattazione integrativa



CCNL 2019 - 2021

RAPPORTO DI LAVORO

Riconoscimento di uno specifico finanziamento, garantito dalla legislazione vigente, da destinare alla retribuzione delle **prestazioni** di controllo ufficiale svolte in **extraorario** dai **dirigenti veterinari**:

Art. 27 Orario di lavoro dei dirigenti

Comma 12-bis.

I controlli ufficiali di cui ai vigenti Regolamenti della U.E. ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario, sono considerati obiettivi prestazionali incentivati con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato corrispondentemente incrementato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. f) del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) ed in applicazione della normativa sopra richiamata, *con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle Aziende di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i. depurata degli oneri a carico dell'Azienda.*

Maggiori tutele per i dirigenti che svolgono il **servizio di guardia e pronta disponibilità** con la definizione di un livello soglia non superabile. Obbligo di svolgimento esclusivamente nella struttura di appartenenza



CCNL 2019- 2021

Voce Stipendiale	2016/2019	2019/2021	Differenza	Incremento %	Arretrati al 31/12/23
Tabellare	€ 45.260,80	€ 47.015,77	€ 1.754,97	3,88	€ 8.021,00
ISM	€ 8.476,34	€ 9.162,22	€ 685,88	8,09	€ 1.371,76
Indennità Direzione di Struttura Complessa	€ 10.218,00	€ 10.525,00	€ 307,00	3,00	€ 614,00



CCNL 2019- 2021

Voce Stipendiale	2016/2019	2019/2021	Differenza	Incremento %	Arretrati al 31/12/23
Posizione parte fissa Dirigente di Struttura complessa - Veterinario	€ 16.000,00	€ 16.480,00	€ 480,00	3,00	€ 960,00
Posizione parte fissa Dirigente di Struttura semplice dipartimentale	€ 12.500,00	€ 12.875,00	€ 375,00	3,00	€ 750,00
Posizione parte fissa Dirigente di struttura semplice	€ 11.000,00	€ 11.300,00	€ 300,00	2,73	€ 600,00



CCNL 2019- 2021

Voce Stipendiale	2016/2019	2019/2021	Differenza	Incremento %	Arretrati al 31/12/23
Posizione parte fissa Dirigente con incarico prof.le altissima professionalità – Valenza dipartimentale	€ 12.500,00	€ 12.875,00	€ 375,00	3,00	€ 750,00
Posizione parte fissa Dirigente con incarico prof.le altissima professionalità – Articolazione interna di struttura complessa	€ 11.000,00	€ 11.300,00	€ 300,00	2,73	€ 600,00
Posizione parte fissa Dirigente con incarico prof.le alta specializzazione	€ 6.500,00	€ 6.695,00	€ 195,00	3,00	€ 390,00



CCNL 2019- 2021

Voce Stipendiale	2016/2019	2019/2021	Differenza	Incremento %	Arretrati al 31/12/23
Posizione parte fissa Dirigente con incarico prof.le > a 5 anni	€ 5.500,00	€ 5.665,00	€ 165,00	3,00	€ 330,00
Posizione parte fissa Dirigente neo assunto o con esperienza prof.le < a 5 anni	€ 1.500,00	€ 1.620,00	€ 120,00	8,00	€ 240,00



CCNL 2019- 2021

Voce Stipendiale	2016/2019	2019/2021	Differenza	Incremento %	Arretrati al 31/12/23
Clausola di garanzia - Dirigente Esperienza Professionale > 20 Anni	€ 7.000,00	€ 7.900,00	€ 900,00	12,86	Non previsti
Clausola di garanzia - Dirigente Esperienza Professionale > 15 Anni	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 600,00	10,00	Non previsti
Clausola di garanzia - Dirigente Esperienza Professionale >5 Anni	€ 5.000,00	€ 5.665,00	€ 665,00	13,30	Non previsti